

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTO** il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, (nel seguito *TUA*) e, in particolare,

- l'articolo 52, comma 1, nel quale è previsto, tra l'altro, che l'energia elettrica è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'Allegato I al TUA, al momento della fornitura ai consumatori finali;
- l'articolo 53, comma 1, lettere a) e c-bis) nelle quali sono identificati quali soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (nel seguito *venditori*) nonché i soggetti che acquistano per, uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico, limitatamente al consumo di detta energia (nel seguito *acquirenti per uso proprio*);
- l'articolo 53-bis, commi 2, 3 e 4, nei quali è, tra l'altro, previsto che:
  - a) i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica sono tenuti a presentare una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura;
  - b) i medesimi soggetti sono, altresì, tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata (nel seguito *utenti della distribuzione*);
  - c) i gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a comunicare ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali;
- l'articolo 55, comma 1 nel quale è previsto che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale contenente, tra l'altro tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito di imposta relativo ad ogni mese solare;

**VISTO** l'articolo 12, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, nel quale è previsto che, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano, tra l'altro, fissati:

- a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore dell'energia elettrica dei



## IL DIRETTORE GENERALE

dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all'articolo 53, comma 1 lettera a) del TUA;

b) tempi e modalità con i quali questi ultimi soggetti obbligati trasmettono i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

**VISTO** l'articolo 130, comma 1, lettera e) del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

**CONSIDERATO** che l'energia elettrica è consegnata dai soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento (nel seguito *distributori*), ivi inclusi i gestori delle reti di distribuzione, agli utenti della distribuzione presso punti di prelievo denominati *Points of Delivery* (nel seguito *POD*), univocamente identificati, muniti di sistemi di misura dei quantitativi consegnati e che, per la prestazione del predetto servizio, gli utenti sono tenuti a concludere un apposito contratto con i distributori;

**CONSIDERATO** che i venditori e gli acquirenti per uso proprio sono inclusi tra gli utenti della distribuzione e che i predetti acquirenti sono consumatori finali dell'energia elettrica;

**CONSIDERATO** che i quantitativi di energia elettrica consegnati agli utenti della distribuzione nei POD ubicati presso consumatori finali sono contestualmente forniti a questi ultimi e rilevati, al momento della fornitura, tramite i sistemi di misura installati presso i medesimi POD;

**CONSIDERATO** che la disponibilità dei dati sui quantitativi di energia elettrica consegnata agli utenti della distribuzione e forniti presso i POD dei consumatori finali possono favorire l'individuazione di fenomeni di evasione fiscale, fermo restando che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta sono effettuati sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui al predetto art.55, comma 1 del TUA;

**CONSIDERATO** che nell'articolo 55, comma 5 del TUA è, tra l'altro, previsto che per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso forza motrice dei veicoli a trazione elettrica (nel seguito *infrastrutture di ricarica*), i dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli POD sono comunicati dai gestori delle reti di distribuzione;

**CONSIDERATA** la necessità di potenziare gli strumenti di vigilanza fiscale nel settore dell'energia elettrica mediante l'invio, in modalità telematica, con cadenza mensile dei dati sui quantitativi di energia elettrica rispettivamente, forniti dai distributori ai consumatori finali ovvero a questi ultimi fatturati dai venditori;

## IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

### ARTICOLO 1

*Tempi e modalità per la presentazione dei dati da parte dei distributori*

1. I distributori che forniscono energia elettrica (NC 2716) ai POD ubicati presso consumatori finali, presentano mensilmente, per ciascun utente della distribuzione a cui l'energia elettrica è consegnata, i dati sul quantitativo di energia elettrica, espresso in chilowattora (kWh), complessivamente fornito nel mese nel territorio dello Stato e quelli sul numero di POD serviti.
2. Qualora il distributore consegni energia elettrica anche presso infrastrutture di ricarica, i dati del comma 1 sono presentati, per ciascun utente della distribuzione, anche distintamente per tali infrastrutture.
3. Qualora il distributore effettui il servizio di *default*, i dati del comma 1 sono presentati anche con riferimento ai quantitativi dallo stesso forniti ai consumatori finali nell'ambito del predetto servizio e alle infrastrutture di ricarica.
4. I dati sul quantitativo di energia elettrica consegnata sono quelli rilevati dai misuratori installati nei POD ovvero stimati dal distributore sulla base di tali misure e dal medesimo fatturati all'utente della distribuzione.
5. I dati di cui ai commi 1, 2 e 3, relativi a ciascun mese solare, sono comunicati entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello a cui si riferiscono, secondo il tracciato record di cui all'allegato 1 alla presente determinazione.
6. I distributori titolari di più codici ditta effettuano un'unica comunicazione per l'energia elettrica fornita sul territorio nazionale, utilizzando il codice ditta rilasciato dall'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale. Qualora il distributore non ne sia già in possesso, tale Ufficio rilascia il codice constatato l'avvenuto censimento del distributore presso altri Uffici delle dogane ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 2, del TUA.
7. Nella comunicazione il distributore è identificato tramite il codice ditta di cui al comma 6 e la partita IVA associata a tale codice mentre ciascun utente della distribuzione è identificato tramite la partita IVA fornita al distributore nel relativo contratto di servizio.

## ARTICOLO 2

### *Tempi e modalità per la presentazione dei dati da parte dei venditori*

1. I venditori che fatturano ai consumatori finali l'energia elettrica (NC 2716) presentano mensilmente, i dati sul quantitativo di energia elettrica, espresso in chilowattora (kWh), complessivamente fatturato nel mese con l'indicazione del numero di POD a cui le fatture emesse si riferiscono.
2. I dati di cui al comma 1 sono presentati anche con la suddivisione relativa alle destinazioni d'uso identificate nei quadri J, L, M della dichiarazione annuale di cui all'art.53, comma 8 del TUA nonché alla rivendita presso infrastrutture di ricarica.
3. I dati di cui al comma 1, relativi a ciascun mese solare, sono comunicati entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello a cui si riferiscono, utilizzando i predetti quadri della dichiarazione.
4. Nella comunicazione il venditore è identificato tramite il proprio codice di accisa e la propria partita IVA.

## ARTICOLO 3

### *Decorrenza dell'obbligo e disposizioni finali e transitorie*

1. L'Agenzia pubblica sul proprio sito internet i tracciati record necessari per l'invio telematico delle comunicazioni previste dalla presente determinazione.
2. I distributori e i venditori effettuano il primo invio dei dati di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 2, comma 1 entro il 1° giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione dei predetti tracciati record e, comunque, non prima del 1° settembre 2021.
3. In prima applicazione dell'obbligo reso efficace secondo la modalità di cui al comma 2, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 2, comma 3, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2021.
4. Le comunicazioni previste dalla presente determinazione sono firmate dal rappresentante legale del soggetto obbligato ovvero da altro soggetto che il predetto

**IL DIRETTORE GENERALE**

rappresentante legale abbia delegato all’invio con procura scritta, consegnata all’Ufficio delle dogane competente sulla sede legale.

5. Sono fatte salve le autorizzazioni alla firma già rilasciate per l’invio delle dichiarazioni di consumo dell’energia elettrica.

Marcello Minenna

**ALLEGATO 1**

DATI SUL DISTRIBUTORE					
Denominazione Distributore					
Codice ditta Distributore					
Partita IVA Distributore					
Mese di riferimento		Anno di riferimento			
DATI SUGLI UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE					
Ragione sociale	Partita IVA	Numero di POD serviti		Quantità fornita [kWh]	
		Consumatori finali	Ricarica autoveicoli	Consumatori finali	Ricarica autoveicoli
Utente 1					
Utente 2					
.....					
.....					
Utente i-esimo					
<b>DATA</b>			<b>FIRMA</b>		